

**CONDIZIONI TECNICO-ECONOMICHE
DEL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO
DELL'ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA
DA IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI
DI POTENZA NOMINALE NON SUPERIORE A 20 kW,
AI SENSI DELL'ARTICOLO 6
DEL DECRETO LEGISLATIVO 29 DICEMBRE 2003, N. 387/03**

**Documento per la consultazione per la formazione di provvedimenti
ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387/03**

15 luglio 2005

Premessa

Il presente documento per la consultazione illustra i criteri e le proposte che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) formula per la definizione delle condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale non superiore a 20 kW, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387/03.

I criteri e le proposte vengono presentate al fine dell'emanazione di provvedimenti dell'Autorità.

Il documento per la consultazione viene diffuso per offrire l'opportunità a tutti i soggetti interessati di formulare osservazioni e suggerimenti prima che l'Autorità proceda alla definizione dei provvedimenti in materia.

Osservazioni e suggerimenti devono pervenire all'Autorità, per iscritto, entro il 20 settembre 2005.

Indirizzo a cui far pervenire osservazioni e suggerimenti:

Direzione energia elettrica
Autorità per l'energia elettrica e il gas
Piazza Cavour 5 – 20121 Milano
tel. (02) 655.65.336/387 (Segreteria Direzione energia elettrica)
fax (02) 655.65.222
e-mail: [**energiaelettrica@autorita.energia.it**](mailto:energiaelettrica@autorita.energia.it)
sito internet: [**www.autorita.energia.it**](http://www.autorita.energia.it)

1. Introduzione

1.1 Il quadro normativo di riferimento

L'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 387/03¹ prevede che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) disciplini le condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale non superiore a 20 kW.

Il servizio di **scambio sul posto** è la modalità che consente di operare un saldo netto (*net metering*) tra le immissioni in rete dell'energia elettrica prodotta dagli impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale non superiore a 20 kW e i prelievi di energia elettrica dalla rete nei casi in cui il punto di immissione e di prelievo dell'energia elettrica scambiata coincidono.

L'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 387/03 prevede che, nell'ambito dello scambio sul posto, “non è consentita la vendita dell'energia elettrica prodotta”. Pertanto, la disciplina dello scambio sul posto è volta a consentire ai clienti, sia vincolati che finali del mercato libero, di avvalersi di impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale fino a 20 kW installati presso il luogo di consumo dell'energia elettrica, “autoproducendo” parte dei propri fabbisogni e acquistando la parte restante dall'impresa distributrice (nel caso di cliente vincolato) o dal mercato libero (nel caso di cliente finale del mercato libero). In generale, i clienti che si avvalgono del servizio di scambio sul posto prelevano, su base annua, un quantitativo di energia elettrica superiore rispetto alle immissioni. Qualora risultasse prevalente la quantità di energia elettrica immessa rispetto a quella prelevata, le immissioni in eccesso rispetto ai consumi vengono riportate a credito per la compensazione negli anni successivi e non vengono remunerate. Con il servizio di scambio sul posto la remunerazione dell'investimento relativo all'impianto alimentato da fonti rinnovabili con potenza nominale fino a 20 kW avviene attraverso l'acquisto “evitato” di energia elettrica, per la quota connessa alla produzione dell'impianto, nell'ambito del normale contratto di fornitura. Eventuali incentivi a promozione di questa modalità di produzione da fonti rinnovabili non sono quindi correlati ai prezzi di ritiro dell'energia prodotta e immessa in rete, ma sono associati a specifiche misure di promozione (eventuali contributi in conto capitale, misure specifiche alla tipologia di fonte, ecc.).

Va comunque osservato che, sebbene non sia consentita la vendita dell'energia elettrica prodotta nell'ambito del servizio di scambio sul posto, è sempre possibile per un impianto alimentato da fonti rinnovabili con potenza nominale fino a 20 kW vendere l'energia elettrica prodotta sia al mercato libero, sia al gestore di rete cui l'impianto è collegato, ai sensi del quanto previsto dall'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03, in alternativa allo scambio sul posto. In altri termini, le tre modalità di cessione (scambio sul posto, vendita o cessione ai sensi dell'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03) sono tra loro alternative.

L'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 387/03 prevede che la disciplina dello scambio sul posto “sostituisce ogni altro adempimento, a carico dei soggetti che realizzano gli impianti, connesso all'accesso e all'utilizzo della rete elettrica”. Pertanto, nell'ambito dello scambio sul posto, per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale non superiore a 20 kW non si applicano gli adempimenti previsti per gli impianti di produzione di energia elettrica, come i contratti di trasmissione e di dispacciamento in immissione con il GRTN, ai sensi dell'articolo 5, comma 5.2, primo periodo, della deliberazione n. 168/03². Inoltre, l'articolo 10, comma 7, primo periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133, prevede che l'esercizio di impianti che utilizzano fonti rinnovabili di potenza elettrica non superiore a 20 kW, anche collegati alla rete, non è soggetto agli obblighi di cui all'articolo 53, comma 1, del Testo unico approvato con decreto legislativo 26

¹ Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387/03, recante attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.

² Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2003, n. 168/03, e sue successive modifiche e integrazioni.

ottobre 1995, n. 504 (denuncia di officina di produzione di energia elettrica) e che l'energia consumata, sia autoprodotta che ricevuta in conto scambio, non è sottoposta all'imposta erariale ed alle relative addizionali sull'energia elettrica.

1.2 La deliberazione n. 224/00 in materia di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici con potenza nominale non superiore a 20 kW

L'Autorità, con la deliberazione n. 224/00³, aveva già disciplinato le condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici con potenza nominale non superiore a 20 kW, ai sensi dell'articolo 10, comma 7, secondo periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133, e a seguito della nota del 24 maggio 2000 con cui il Ministro dell'ambiente ha segnalato l'importanza di una incisiva azione ambientale nell'ambito delle scelte energetiche anche con riferimento all'elettricità prodotta da sistemi fotovoltaici.

Poiché la deliberazione n. 224/00 è stata emanata in un periodo in cui stava per essere avviato il programma "Tetti fotovoltaici", promosso dal Ministero dell'ambiente con il supporto dell'Enea, programma che ha trovato attuazione con il decreto 16 marzo 2001 e con i successivi decreti di stanziamento delle risorse finanziarie, le disposizioni della medesima deliberazione n. 224/00 erano riferite ai soli clienti del mercato vincolato titolari di un contratto di fornitura di energia elettrica con un'impresa distributrice. L'energia elettrica prodotta e immessa in rete da impianti fotovoltaici, con potenza nominale (o di picco) fino a 20 kW, realizzati o nella disponibilità dei medesimi clienti, e quella prelevata si compensano tra loro (*net metering*) su base annua (indipendentemente dalle fasce orarie, nell'ambito delle forniture tradizionali, o per ciascuna fascia oraria, nell'ambito delle forniture multiorarie). Il saldo risultante, definito come la differenza tra energia elettrica immessa e l'energia elettrica prelevata nel punto di connessione:

- se positivo, viene riportato a credito per la compensazione, in energia, negli anni successivi;
- se negativo, ad esso si applica il corrispettivo del normale contratto di fornitura.

1.3 Obiettivi del nuovo provvedimento in materia di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale non superiore a 20 kW

L'Autorità, in applicazione dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 387/03, propone il presente documento di consultazione al fine di estendere quanto già previsto dalla deliberazione n. 224/00:

- a tutti gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, anche diversi dagli impianti fotovoltaici, con potenza nominale fino a 20 kW;
- a tutti i clienti, sia vincolati che finali del mercato libero, in quanto, a seguito della progressiva liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica, aumenta il numero dei clienti idonei potenzialmente interessati all'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale fino a 20 kW.

L'estensione ai clienti finali del mercato libero del servizio di scambio sul posto pone, rispetto a quanto attualmente previsto dalla deliberazione n. 224/00, diversi problemi applicativi. Infatti, mentre il cliente vincolato presenta un'unica controparte contrattuale per la fornitura di energia elettrica (l'impresa distributrice), il cliente finale del mercato libero può avere più controparti contrattuali (l'impresa distributrice per il servizio di trasmissione, distribuzione e misura; il GRTN per il contratto di dispacciamento in prelievo; uno o più produttori o grossisti per l'acquisto di energia elettrica).

Considerato che i gestori di rete sono attualmente responsabili della rilevazione e della registrazione delle misure con riferimento sia ai punti di prelievo (consumi delle utenze passive) che

³ Deliberazione dell'Autorità 6 dicembre 2000, n. 224/00.

ai punti di immissione (generatori), si ritiene opportuno che siano i gestori di rete a calcolare il saldo, netto annuo o netto annuo per fascia, per tutti i clienti, sia vincolati che finali del mercato libero, che richiedono al gestore medesimo l'applicazione dello scambio sul posto.

Lo scambio semplificato sul posto è un servizio erogato dal gestore di rete cui l'impianto è collegato che consiste nell'operare un saldo netto (*net metering*) tra le immissioni in rete dell'energia elettrica prodotta dagli impianti alimentati da fonti rinnovabili fino a 20 kW e i prelievi di energia elettrica dalla rete, nei casi in cui il punto di immissione e di prelievo dell'energia elettrica scambiata coincidono, vale a dire quando non si utilizza la rete per trasportare l'energia prodotta in un punto di generazione distante rispetto a quello di prelievo. Tale saldo viene operato integrando le quantità di energia elettrica prelevata ed immessa su periodi di tempo cumulati: non ha senso infatti lo scambio semplificato su base oraria perché, nell'ora, possono verificarsi situazioni di prevalenza di sole immissioni o di soli prelievi. Ai fini del calcolo del saldo, si ritiene opportuno consentire al cliente che si avvale dello scambio sul posto di scegliere, anche in funzione dei sistemi di misura di cui dispone lato prelievo (rilevazione integrata senza fasce, multioraria, bioraria o oraria) e lato immissioni, tra le seguenti alternative:

- a) **saldo annuo**: l'energia elettrica immessa e quella prelevata si compensano tra loro su base annua, indipendentemente dalle fasce orarie in cui l'energia elettrica viene immessa e prelevata;
- b) **saldo annuo per fasce**: l'energia elettrica immessa e quella prelevata si compensano tra di loro su base annua in ciascuna fascia oraria. L'energia elettrica immessa può essere determinata secondo le due seguenti modalità:
 - b1) viene convenzionalmente determinata secondo le stesse modalità previste dall'articolo 14, comma 14.7, della deliberazione n. 168/03 (*profilo piatto*);
 - b2) viene determinata su base oraria, esercitando la facoltà prevista dall'articolo 14, comma 14.9, della deliberazione n. 168/03 (*profilo orario ricondotto alle fasce*).

Indipendentemente dalla data di decorrenza del contratto per il servizio di scambio sul posto, si ritiene opportuno che il saldo venga calcolato con riferimento a ciascun anno solare. Il Richiedente effettua la scelta della modalità di calcolo del saldo tra le alternative di cui alle precedenti lettere a) e b), all'atto della stipula del contratto. Qualora il Richiedente non eserciti tale facoltà, il Gestore contraente calcola il saldo secondo quanto previsto dalla precedente lettera a). Il Richiedente può richiedere l'applicazione di una modalità di calcolo del saldo diversa da quella scelta all'atto della stipula del contratto una sola volta all'anno, con effetti a valere sull'anno solare successivo, dandone preavviso al Gestore contraente entro il termine del 31 ottobre e riconoscendo al medesimo Gestore un corrispettivo per gli oneri amministrativi conseguenti.

Qualora il saldo risultante, definito come la differenza tra energia elettrica immessa e l'energia elettrica prelevata nel punto di connessione, sia positivo o negativo si propone che:

- a) se il saldo è positivo, viene riportato a credito per la compensazione, in energia, nell'anno successivo e non dà luogo a remunerazione. Se detta compensazione, in energia, non viene effettuata entro l'anno successivo a quello in cui viene maturato il credito, il credito residuo viene annullato;
- b) se il saldo è negativo:
 - b1) e il richiedente è un cliente vincolato, il gestore di rete applica al solo saldo il trattamento e i corrispettivi previsti dal contratto di fornitura in essere tra cliente vincolato e gestore di rete, quindi con tariffe commisurate a forniture pari al solo saldo e non al totale dei prelievi, pari alla somma dell'energia elettrica autoprodotta dall'impianto e immessa in rete e il saldo prelevato dalla rete per integrare i fabbisogni del cliente;

b2) e il richiedente è un cliente finale del mercato libero, il trattamento e i corrispettivi previsti dai contratti di compravendita, di distribuzione e di dispacciamento in prelievo vengono applicati al solo saldo dalle rispettive controparti contrattuali del mercato libero.

Si ritiene inoltre opportuno prevedere, come nella deliberazione n. 224/00, un corrispettivo per il servizio di misura a copertura dei costi associati alle attività di misura dell'energia elettrica immessa in rete e alla gestione del contratto, determinato a *forfait* e su base annua, oltre che un corrispettivo da corrispondere al gestore di rete nel caso in cui il richiedente richieda l'applicazione di una diversa modalità di calcolo del saldo rispetto a quella scelta all'atto della stipula del contratto, per gli oneri amministrativi conseguenti. Si ritiene opportuno prevedere gli importi massimi per detti corrispettivi, lasciando ai gestori di rete l'opzione di applicare eventuali riduzioni.

Come nella deliberazione n. 224/00, si ritiene opportuno allegare al provvedimento uno schema di contratto tra gestore di rete e cliente ai fini dello scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale fino a 20 kW, contratto che nel caso di cliente vincolato disciplina anche i corrispettivi economici, mentre nel caso di cliente finale del mercato libero disciplina le modalità di comunicazione del saldo.

Nel seguito viene riportato, e sottoposto a consultazione, uno schema di provvedimento per disciplinare le condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale non superiore a 20 kW.

2. **Schema di provvedimento recante le condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale non superiore a 20 kW, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 387/03**

Articolo 1
Definizioni

- 1.1. Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 387/03, all'articolo 1, comma 1.1, del Testo integrato⁴ e all'articolo 1, comma 1.1, della deliberazione n. 168/03, oltre che le seguenti:
- a) l'**Autorità** è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge n. 481/95;
 - b) il **Gestore contraente** è il gestore di rete nella quale si trova il punto di connessione;
 - c) il **Gestore della rete** è il Gestore della rete di trasmissione nazionale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 79/99;
 - d) il **gestore di rete** è la persona fisica o giuridica responsabile, anche non avendone la proprietà, della gestione di una rete elettrica con obbligo di connessione di terzi, nonché delle attività di manutenzione e di sviluppo della medesima, ivi inclusi il Gestore della rete e le imprese distributrici, di cui al decreto legislativo n. 79/99;
 - e) gli **impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale non superiore a 20 kW** sono gli impianti di potenza nominale non superiore a 20 kW alimentati da fonti rinnovabili, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 387/03, o dai rifiuti ammessi a beneficiare del regime riservato alle fonti rinnovabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 387/03, ad eccezione delle centrali ibride⁵;
 - f) la **potenza nominale** di un impianto che si avvale del servizio di scambio sul posto è la potenza risultante dalla somma aritmetica delle potenze nominali dei generatori elettrici dell'impianto destinati alla produzione di energia elettrica o delle potenze di picco di ciascun modulo fotovoltaico facente parte del medesimo impianto;
 - g) il **punto di connessione**, ai fini dello scambio sul posto, è il punto in cui il punto di immissione e di prelievo dell'energia elettrica scambiata coincidono;
 - h) il **punto di immissione** è il punto in cui l'energia elettrica scambiata viene immessa nella rete con obbligo di connessione di terzi;
 - i) il **punto di prelievo** è il punto in cui l'energia elettrica scambiata viene prelevata dalla rete con obbligo di connessione di terzi;
 - j) il **Richiedente** è il soggetto che richiede il servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da un impianto alimentato da fonti rinnovabili di potenza nominale non superiore a 20 kW, di cui è titolare o ne ha la disponibilità;
 - k) il **saldo** è la differenza tra l'energia elettrica immessa e l'energia elettrica prelevata nel punto di connessione;

⁴ Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2004-2007 e disposizioni in materia di contributi di allacciamento e diritti fissi, allegato alla deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04 e sue successive modifiche e integrazioni.

⁵ Risulta infatti impossibile prevedere lo scambio sul posto (*net metering*) per la sola produzione delle centrali ibride imputabile alle fonti rinnovabili.

- l) il servizio di **scambio sul posto** è il servizio erogato dal gestore di rete cui l'impianto è collegato che consiste nell'operare un saldo netto (*net metering*) tra le immissioni in rete dell'energia elettrica prodotta dagli impianti di cui alla lettera e) e i prelievi di energia elettrica dalla rete nei casi in cui il punto di immissione e di prelievo dell'energia elettrica scambiata coincidono.

Articolo 2

Oggetto e ambito di applicazione

- 2.1. La presente deliberazione definisce le condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale non superiore a 20 kW, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 387/03.
- 2.2. Nell'ambito della disciplina di cui al comma 2.1 non è consentita la vendita dell'energia elettrica prodotta, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 387/03.
- 2.3. La disciplina di cui al comma 2.1 sostituisce ogni altro adempimento, a carico dei soggetti che realizzano gli impianti, connesso all'accesso e all'utilizzo della rete elettrica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 387/03.
- 2.4. I titolari degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale non superiore a 20 kW nell'ambito della disciplina di cui al comma 2.1 non devono stipulare con il Gestore della rete:
- il contratto per il servizio di trasmissione di cui all'articolo 19 del Testo integrato per l'energia elettrica prodotta e immessa in rete, previsto dall'articolo 5, comma 5.2, della deliberazione n. 168/03;
 - il contratto per il servizio di dispacciamento in immissione, previsto dall'articolo 5, comma 5.2, della deliberazione n. 168/03.
- 2.5. Le disposizioni contenute nel presente schema si applicano:
- ai clienti del mercato vincolato titolari di un contratto di fornitura di energia elettrica con una impresa distributrice;
 - ai clienti finali del mercato libero titolari, direttamente o tramite l'interposizione di un soggetto terzo, di un contratto per il servizio di dispacciamento in prelievo e di un contratto per il servizio di distribuzione, ai sensi dell'articolo 5, comma 5.2, della deliberazione n. 168/03 e di eventuali contratti di compravendita, come definiti dall'articolo 1, comma 1.1, della deliberazione n. 168/03.

Articolo 3

Modalità per la richiesta e per l'erogazione del servizio di scambio sul posto

- 3.1. Il cliente che intende usufruire del servizio di scambio sul posto per l'energia elettrica prodotta dagli impianti di cui al precedente articolo 1, lettera e), ne fa richiesta al gestore di rete alla quale l'impianto è collegato.
- 3.2. Il gestore di rete a cui è presentata la richiesta di cui al precedente comma 3.1 propone al Richiedente, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, un contratto conforme allo schema di contratto allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente schema (Allegato A).

Articolo 4

Disposizioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza

- 4.1. Per giustificati motivi di esercizio e manutenzione delle reti o qualora l'esercizio in parallelo alla rete dell'impianto che usufruisce del servizio di scambio possa costituire pericolo per persone o cose, il Gestore contraente opera il distacco temporaneo dell'impianto alla rete, dandone - se possibile - adeguato preavviso al Richiedente.

S.1 In materia di disposizioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza, con quali modalità ritenete che possa essere effettuato il distacco temporaneo dell'impianto di generazione dalla rete, tenuto conto dell'esigenza di garantire, quando ne ricorrano le condizioni, un effettivo distacco dell'impianto di generazione, indipendentemente dalla reperibilità del soggetto Richiedente e da eventuali manovre errate da parte del Richiedente.

Articolo 5

Misura dell'energia elettrica immessa

- 5.1. Il complesso di misura deve consentire la misura dell'energia elettrica attiva, immessa dall'impianto nel punto di connessione, nonché l'accesso alle medesime misure da parte sia del Gestore contraente che del Richiedente.
- 5.2. Il Gestore contraente è responsabile della fornitura e installazione del complesso di misura relativo all'impianto nel punto di connessione. Il Gestore contraente è altresì responsabile della manutenzione e dell'eventuale sostituzione del complesso di misura stesso, nonché della rilevazione delle misure in detto punto.
- 5.3. Il complesso di misura è sigillato a cura del Gestore contraente.
- 5.4. Il complesso di misura è conforme alle norme tecniche adottate dal Comitato Elettrotecnico Italiano. La precisione del complesso di misura è almeno pari a quella raccomandata dallo stesso Comitato.
- 5.5. Il Richiedente o il Gestore contraente si comunicano tempestivamente qualunque irregolarità presunta o riscontrata nel funzionamento dei complessi di misura. E' compito del Gestore contraente intervenire per effettuare le dovute verifiche.
- 5.6. Il Richiedente e il Gestore contraente possono richiedere in qualsiasi momento la verifica, anche in contraddittorio, dei complessi di misura, rimanendo a carico del soggetto che ha richiesto la verifica le spese necessarie nel caso in cui gli errori riscontrati risultino compresi entro i limiti di precisione di cui al precedente comma 5.4. Qualora gli errori riscontrati superino tali limiti, il Gestore contraente assume a proprio carico le spese di verifica e provvede al ripristino della funzionalità dei complessi di misura stessi.
- 5.7. Sono a cura e a spese del Richiedente le eventuali opere civili per l'alloggiamento dei complessi di misura relativi all'energia immessa e prelevata.

S.2 In materia di misura dell'energia elettrica immessa, si ritiene opportuno il contenuto dell'articolo 5, che tiene conto della particolarità dello scambio sul posto per generatori di piccole dimensioni, oppure si ritiene preferibile un semplice richiamo delle disposizioni in materia emanate dall'Autorità, nonché delle regole tecniche pubblicate dai gestori di rete in materia di installazione e attivazione delle apparecchiature di misura dell'energia elettrica?

Articolo 6

Condizioni tecnico - economiche per l'erogazione del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica

- 6.1. Lo scambio sul posto dell'energia elettrica è assicurato dal Gestore contraente.
- 6.2. Lo scambio sul posto dell'energia elettrica immessa e prelevata nell'ambito del contratto di cui all'articolo 3, comma 3.2, viene effettuato dal Gestore contraente su base annuale, secondo le modalità di cui ai seguenti commi. A tal fine il Richiedente mette a disposizione del Gestore contraente tutte le informazioni necessarie.
- 6.3. Ai fini del calcolo del saldo di cui all'articolo 1, comma 1.1, lettera k), il Richiedente può scegliere, anche in funzione dei diversi tipi di misuratori di cui dispone lato prelievo e lato immissioni, tra le seguenti alternative:
- a) **saldo annuo**: l'energia elettrica immessa e quella prelevata si compensano tra loro su base annua, indipendentemente dalle fasce orarie in cui l'energia elettrica viene immessa e prelevata;
 - b) **saldo annuo per fasce**: l'energia elettrica immessa e quella prelevata si compensano tra di loro su base annua in ciascuna fascia oraria. L'energia elettrica immessa, a scelta del Richiedente, può essere determinata secondo le due seguenti modalità:
 - b1) convenzionalmente, secondo le stesse modalità previste dall'articolo 14, comma 14.7, della deliberazione n. 168/03 (*profilo piatto*);
 - b2) su base oraria, esercitando la facoltà prevista dall'articolo 14, comma 14.9, della deliberazione n. 168/03 (*profilo orario ricondotto alle fasce*).
- 6.4. Indipendentemente dalla data di decorrenza del contratto di cui all'Allegato A, il saldo di cui all'articolo 6, comma 6.3, lettere a) e b), viene calcolato con riferimento a ciascun anno solare. Il Richiedente effettua la scelta della modalità di calcolo del saldo tra le alternative di cui all'articolo 6, comma 6.3, lettere a) e b), all'atto della stipula del contratto di cui all'Allegato A. Qualora il Richiedente non eserciti tale facoltà, il Gestore contraente calcola il saldo secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 6.3, lettere a). Il Richiedente può richiedere l'applicazione di una modalità di calcolo del saldo diversa da quella scelta all'atto della stipula del contratto di cui all'Allegato A una sola volta all'anno, con effetti a valere sull'anno solare successivo, dandone preavviso al Gestore contraente entro il termine del 31 ottobre e riconoscendo al medesimo Gestore contraente il corrispettivo di cui all'articolo 7, comma 7.2, per gli oneri amministrativi conseguenti.
- 6.5. Effettuata la compensazione delle quantità di energia elettrica scambiate, il Gestore contraente comunica il saldo al Richiedente.
- 6.6. Qualora permanga un saldo positivo o negativo, come comunicato dal Gestore contraente al Richiedente ai sensi del comma 6.3, se il saldo è:
- a) positivo viene riportato a credito per la compensazione, in energia, nell'anno successivo e non dà luogo a remunerazione. La compensazione viene effettuata ipotizzando, per l'energia elettrica immessa, il profilo di cui all'articolo 6, comma 6.3, lettera b1). Se detta compensazione, in energia, non viene effettuata entro l'anno successivo a quello in cui viene maturato il credito, il credito residuo viene annullato;
 - b) negativo:
 - b1) se il Richiedente è un cliente vincolato, il gestore di rete applica al solo saldo il trattamento e i corrispettivi previsti dal contratto di fornitura di cui al precedente articolo 2, comma 2.5, relativi a consumi pari al saldo;

- b2) se il Richiedente è un cliente finale del mercato libero, il trattamento e i corrispettivi previsti dai contratti di compravendita, di distribuzione e di dispacciamento in prelievo di cui al precedente articolo 2, comma 2.5, vengono applicati al solo saldo dalle rispettive controparti contrattuali del mercato libero. A tal fine il Gestore contraente comunica il valore del saldo anche a tali controparti contrattuali, come indicate dal Richiedente in occasione della stipula del contratto di cui al comma 3.2.

S.3 La proposta di riconoscere corrispettivi di fornitura commisurati al saldo e non al totale dei consumi (o dei prelievi al netto delle immissioni) si basa su criteri di equità e non disparità di trattamento, oltre che sull'esigenza di non penalizzare gli impianti che, a pari saldo, autoproducono e autoconsumano una maggiore quantità di energia elettrica. Tenuto conto della dimensione comunque limitata dei quantitativi di energia coinvolti e dei meccanismi di perequazione per le imprese distributrici già previsti, ritenete opportuno che i corrispettivi del prelievo siano commisurati al solo saldo e non al totale dei prelievi, al netto delle immissioni?

S.4 Si ritiene opportuno che siano i gestori di rete a calcolare il saldo annuo o annuo per fascia, per tutti i clienti, sia vincolati che liberi, che richiedono al gestore medesimo l'applicazione dello scambio sul posto? Si ritengono opportune le modalità di comunicazione del saldo? Quali altre modalità potrebbero essere definite nell'ambito della disciplina dello scambio sul posto in alternativa a quelle proposte?

Articolo 7

Corrispettivi per il servizio di scambio sul posto

- 7.1. Ai fini dello scambio sul posto il Richiedente versa al Gestore contraente un corrispettivo annuo addizionale per il servizio di misura dell'energia elettrica immessa e per la gestione del contratto in misura massima pari a 30 euro per punto di connessione.
- 7.2. Qualora il Richiedente richiede l'applicazione di una diversa modalità di calcolo del saldo rispetto a quella scelta all'atto della stipula del contratto di cui all'Allegato A, riconosce al Gestore contraente un corrispettivo in misura massima pari a 20 euro.

S.5 Si ritengono congrui gli importi a forfait proposti? In quale altro modo potrebbero essere determinati tali corrispettivi?

Articolo 8

Disposizioni finali

- 8.1. La deliberazione n. 224/00 è abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
- 8.2. Il presente schema è pubblicato nel sito internet dell'Autorità e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

3. Schema di contratto per il servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza nominale non superiore a 20 kW (Allegato A)

Con il presente contratto

Tra

....., con sede legale in, Via/P.zza n....., (codice fiscale/partita IVA), in persona di, in qualità di (*pro tempore*), nel seguito, per brevità: **Gestore contraente**

e

....., con sede legale in, Via/P.zza n....., (codice fiscale/partita IVA), in persona di, in qualità di (*pro tempore*), nel seguito, per brevità: **Richiedente**

Premesso che:

1. il Richiedente è titolare di un contratto di (*vds. articolo 2, comma 2.5*), relativo al punto di connessione (allegato 1), stipulato con ;
2. il Richiedente è il soggetto titolare o che ha la disponibilità dell'impianto , alimentato da fonti rinnovabili, della potenza nominale di ... kW, avente le caratteristiche tecniche riportate nell'allegato 2 al presente contratto;
3. gli impianti nel punto di connessione individuato nell'allegato 2 al presente contratto soddisfano, anche in considerazione degli oneri di allacciamento alla rete, le regole tecniche di connessione relative alla rete di appartenenza, secondo la normativa vigente;
4. i complessi di misura sono conformi alle specifiche tecniche di cui alla normativa vigente e sono idonei alla gestione del presente servizio di scambio sul posto e conformi alle disposizioni contenute nell'articolo 5 della deliberazione n. Xx/05;
5. l'impianto di cui al precedente punto 2 soddisfa le regole di buona tecnica dettate dal Comitato Elettrotecnico Italiano (in particolare la norma CEI 11-20), in materia di esercizio, installazione e protezioni di interfaccia degli impianti di cui si tratta;
6. quanto sopra premesso, unitamente agli allegati, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto;

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1
Definizioni

1.1. Ai fini del presente contratto si applicano le definizioni contenute nella deliberazione n. Xx/05.

Articolo 2
 Oggetto del contratto

- 2.1. Oggetto del presente contratto è il servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta dall'impianto di cui al punto 2 della premessa nel punto di connessione di cui al punto 3 della premessa.

Articolo 3
 Cessione del contratto

- 3.1. In caso di trasferimento della proprietà o disponibilità dell'impianto, il soggetto a favore del quale è disposto il trasferimento subentra nella titolarità del presente contratto, a far data dalla stipula del nuovo contratto di fornitura.

Articolo 4
 Recesso unilaterale dal contratto

- 4.1. Il Richiedente ha la facoltà di recedere dal presente contratto. Il recesso è efficace a partire dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricevimento della relativa comunicazione da parte del Gestore contraente.

Articolo 5
 Modalità amministrative e di fatturazione

- 5.1. Ai fini del calcolo del saldo, il Richiedente sceglie, tra le modalità previste dall'articolo 6, comma 6.3, della deliberazione n. Xx/05, la seguente:
- 5.2. Il Gestore contraente comunica al Richiedente il saldo annuale.
- 5.3. Se il Richiedente è un cliente vincolato, nelle fatture relative alla fornitura di energia elettrica, di cui al contratto di fornitura indicato al punto 1 della premessa, possono essere addebitati gli eventuali acconti sulla differenza tra l'energia elettrica prelevata e immessa. L'eventuale conguaglio relativo alla medesima differenza viene effettuato su base annuale.

Articolo 6
 Riservatezza

- 6.1. Il Richiedente, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 11 e 20 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, dichiara di essere stato informato di quanto previsto dagli articoli 10 e 13 della suddetta legge e, a tal fine, consente al Gestore contraente il trattamento e la comunicazione dei dati rinvenienti dal presente contratto nei limiti in cui il trattamento e la comunicazione siano funzionali alla causa del contratto medesimo.
- 6.2. Il Gestore contraente, come risulta dalle dichiarazioni in allegato 3, si obbliga al trattamento e alla comunicazione dei dati rinvenienti dal presente contratto nei limiti in cui il trattamento e la comunicazione siano funzionali alla causa del contratto medesimo.

Articolo 7
 Decorrenza e durata

- 7.1. Il presente contratto ha la durata di un anno decorrente dal..... , è tacitamente rinnovato di anno in anno ed in ogni caso cessa di avere effetto all'estinzione del/dei contratto/i di cui al punto 1 della premessa.

Articolo 8
Elezione di domicilio e foro competente

- 8.1. Il Richiedente elegge domicilio nel luogo di cui al punto 1 della premessa.
- 8.2. Per le eventuali controversie è esclusivamente competente il foro di

Allegati al contratto

- Allegato 1 Contratto di fornitura e/o eventuali informazioni necessarie per il calcolo del saldo da parte del Gestore contraente
- Allegato 2 Schema circuitale del punto di connessione, località e indirizzo, caratteristiche tecniche dell'impianto
- Allegato 3 Dichiarazioni relative al trattamento dei dati inerenti il contratto di scambio sul posto

<p><i>S.6 Si ritengono necessarie ulteriori precisazioni o variazioni nello schema di contratto riportato? Quali?</i></p>
